

rio, che il comune di Messina paga attualmente ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. A queste due interrogazioni credo che possa rispondere assai più esaurientemente di me il collega delle finanze. Siccome però il collega stesso mi diceva testè che attende documenti in proposito, prego gli onorevoli interroganti di rimandarle.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fulci Nicolò.

FULCI NICOLÒ. Il Governo domanda che l'interrogazione sia rimandata a domani. Io non ho nessuna difficoltà di acconsentire.

PRESIDENTE. L'onorevole Arigò acconsente?

ARIGÒ. Consento io pure.

PRESIDENTE. Allora, d'accordo con gli onorevoli interroganti, queste interrogazioni sono rimandate a domani.

Segue una interrogazione dell'onorevole Arigò al ministro delle finanze « sulla interpretazione dell'articolo 94 della legge 25 giugno 1906 per i danneggiati dai terremoti del 7 e 8 settembre 1905 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

POZZO MARCO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sopra questo stesso oggetto presentò altra interrogazione l'onorevole Fulci Nicolò, al quale io risposi nella seduta di ieri l'altro, e quindi non mi resta che di ripetere all'onorevole Arigò quello che già ebbi l'onore di dichiarare all'onorevole Fulci, vale a dire che, siccome alcuni contribuenti hanno proposto azione giudiziaria dinanzi il tribunale di Messina, ed altri hanno presentato ricorso amministrativo in via straordinaria al Re, ricorso che ora si trova dinanzi al Consiglio di Stato per il suo parere, occorre attendere la decisione dell'autorità giudiziaria ed il parere del Consiglio di Stato prima che l'amministrazione possa prendere qualsiasi provvedimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Arigò ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ARIGÒ. Io devo dire con molto dispiacere che non sono punto soddisfatto di questa risposta.

POZZO MARCO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci sono le cause pendenti.

ARIGÒ. Va bene, ma le cause impediranno che la questione sia decisa in tempo debito.

La questione per cui si contende davanti ai magistrati ordinari ed in via di ricorso straordinario al Re, per cui è necessario il parere del Consiglio di Stato, concerne la sospensione dell'imposta per il 1906, ma il 1906 sta per spirare tra pochi giorni, ed evidentemente nè i magistrati ordinari decideranno, nè il Consiglio di Stato darà il suo parere prima del 31 corrente. Ora, se la decisione fosse favorevole ai contribuenti messinesi, evidentemente essi non sarebbero più in tempo a godere dei benefici che assicurava loro l'articolo 1 della legge citata, perchè la decisione stessa giungerebbe quando hanno già pagato quell'imposta che invece avrebbe dovuto essere sospesa.

Il Governo non avrebbe dovuto, secondo il mio modesto parere, dar luogo a queste contese, ma si sarebbe dovuto attenere strettamente all'interpretazione della legge, la quale è chiara come nessun'altra mai.

L'articolo 94 infatti dice: le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 6 e 12 sono applicabili ai comuni danneggiati dal terremoto nella provincia di Messina e che saranno designati con decreto reale. Dunque l'articolo 94 non dice che metà dell'articolo 1 è applicabile e l'altra metà non lo è, dice che l'articolo 1 per intero è applicabile.

Ora, quando la legge non distingue, io credo che non si sia autorizzati a distinguere. Del resto l'articolo 94 dice che l'articolo 1 è applicabile a quei comuni che saranno designati per decreto reale. Ebbene un decreto reale ci fu, quello del 29 luglio 1906 e distinse i comuni danneggiati dai comuni non danneggiati, e nell'articolo 1 furono compresi i comuni danneggiati. Or bene, nell'articolo 1 è detto: le disposizioni degli articoli 1, 2, 5 ecc., sono applicabili ai comuni di Ali, Barcellona, Messina, ecc.

Ora io domando: se il testo della legge è così chiaro, se un decreto reale viene dopo la legge ad applicare la legge stessa ed a comprendere il comune di Messina fra i comuni danneggiati, i quali avrebbero dovuto avere diritto alla sospensione della imposta, con quale diritto il Governo si permette di non ammettere questa sospensione e di dar modo ai contribuenti di litigare, ma per un tempo in cui la legge si risolverà in un danno certo per loro?

PRESIDENTE. Onorevole Arigò, sono passati i cinque minuti regolamentari.

ARIGÒ. Ho finito. Ho chiarito quale sia il mio pensiero e credo che della equità di esso non si possa dubitare; ho detto che non sono soddisfatto e non insisto più oltre.